Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 297

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 22 novembre 1968

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 850-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.320 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1968, n. **1169**.

Esecuzione del protocollo aggiuntivo all'accordo del 26 luglio 1961 tra il Governo della Repubblica italiana ed il comandante supremo alleato in Europa sulle particolari condizioni di installazione e di funzionamento nel territorio italiano dei Quartieri generali militari internazionali, concluso a Parigi il 24 gennaio 1966.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data al protocollo aggiuntivo all'accordo del 26 luglio 1961 tra il Governo della Repubblica italiana e il comandante supremo alleato in Europa sulle particolari condizioni di installazione e di funzionamento nel territorio italiano dei Quartieri generali militari internazionali, concluso a Parigi il 24 gennaio 1966, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 3.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1968

SARAGAT

MORO — FANFANI — COLOMBO — PRETI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1968
Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 121. — GRECO

Protocollo aggiuntivo all'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il comandante supremo alleato in Europa sulle particolari condizioni di installazione e di funzionamento nel territorio italiano dei Quartieri generali militari internazionali, concluso a Parigi il 26 luglio 1961.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL COMANDANTE SUPREMO ALLEATO IN EUROPA

Considerato che l'art. 13, lettera *a*, ultimo capoverso, dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il comandante supremo alleato in Europa, concluso a Parigi il 26 luglio 1961, prevede la possibilità di stipulare successivi accordi per aggiornare il regime fiscale concesso ai Quartieri generali militari internazionali in relazione ad eventuali variazioni della legislazione fiscale italiana;

Considerato che la legge italiana 15 novembre 1964, n. 1162, ha modificato l'aliquota dell'imposta generale sull'entrata;

Hanno, secondo quanto previsto dall'art. 16, paragrafo 2, del protocollo sullo statuto dei Quartieri generali militari internazionali, istituiti in virtù del trattato del Nord Atlantico, firmato a Parigi il 28 agosto 1952, convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il contributo supplementare forfetario del 3,50 per cento previsto dall'art. 13, lettera *a*) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il comandante supremo alleato in Europa del 26 luglio 1961 è aumentato al 4,20 per cento con decorrenza dal 1° settembre 1964.

Articolo 2

Nel caso in cui da parte italiana una disposizione legislativa stabilisca l'esenzione dell'imposta generale sull'entrata a beneficio dei Quartieri generali militari internazionali, il pagamento del contributo supplementare previsto al precedente articolo cesserà, con decorrenza dalla stessa data da cui decorrerà l'esenzione.

Articolo 3

Il presente accordo aggiuntivo entrerà in vigore — ferma restando la decorrenza stabilita all'art. 1 — non appena le parti contraenti si saranno reciprocamente comunicato l'adempimento delle prescritte formalità.

FATTO a Parigi il 24 gennaio 1966 in duplice originale, nelle lingue italiana, francese e inglese, tutti i testi facendo ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana
A. ALESSANDRINI

Per il comandante supremo alleato in Europa
T. W. PARKER
Generale Esercito USA
Capo di Stato Maggiore

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1968, n. **1170**.

Istituzione presso l'Università di Trieste, con sede distaccata in Udine, della facoltà di lingue e letterature straniere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in data 29 febbraio 1968 tra l'Università di Trieste ed il « Consorzio per la istituzione e lo sviluppo di insegnamenti universitari in Udine » ai fini del finanziamento e mantenimento della facoltà di lingue e letterature straniere, che viene istituita a norma dell'articolo seguente, presso l'Università di Trieste con sede distaccata in Udine.

Art. 2.

E' istituita presso l'Università di Trieste la facoltà di cui all'art. 1.

Per tale facoltà sono istituiti ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100 secondo comma del citato testo unico n. 1592 n. 5 posti di professore di ruolo, nonchè ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 465 n. 14 posti di assistente ordinario.

Art. 3.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al consiglio di facoltà sono esercitate da un apposito comitato, composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo nominato dal ministro per la pubblica istruzione, sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta facoltà, saranno assegnati al comitato anzidetto. Tale comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alla facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

In ogni caso detto comitato non potrà rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla facoltà tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo comitato con le stesse modalità indicate al primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti suindicati è ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto — vistato dal Ministro per la pubblica istruzione — contenente le norme relative all'ordinamento degli studi della nuova facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1968

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1968
Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 123. — GRECO

Testo delle modifiche allo statuto dell'Università di Trieste riguardanti l'ordinamento della facoltà di lingue e letterature straniere.

Art. 1. — E' modificato nel senso che all'elenco della facoltà della Università di Trieste è aggiunta dopo quella di economia e commercio la « facoltà di lingue e letterature straniere ».

Dopo l'art. 37 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, vengono inseriti il capo III e gli articoli da 38 a 42 relativi all'ordinamento della nuova facoltà convenzionata di lingue e letterature straniere.

Capo III

Facoltà di lingue e letterature straniere.

Art. 38. — La facoltà di lingue e letterature straniere conferisce la laurea in lingue e letterature straniere.

Art. 39. — La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione magistrale o licenza, a norma dell'art. 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1130, dalla scuola civica « Regina Margherita » di Genova, ora « Grazia Deledda », o dalla scuola civica « Alessandro Manzoni » di Milano o dall'istituto di cultura e lingue « Marcelline » di Milano, ovvero licenza, a norma della legge 12 marzo 1957, n. 94, o dal liceo linguistico femminile « Santa Caterina da Siena » di Venezia o dal liceo linguistico « Orsoline del Sacro Cuore » di Cortina d'Ampezzo, il diploma di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici di ogni tipo compresi gli istituti tecnici femminili e diploma della scuola di magistero professionale per le donne a norma e con le modalità di cui alla legge 21 luglio 1961, n. 685.

Art. 40. — Sono insegnamenti fondamentali:

1. Lingua e letteratura italiana (biennale);
2. Lingua e letteratura latina (biennale);
3. Lingua e letteratura francese;
4. Lingua e letteratura tedesca;
5. Lingua e letteratura inglese;
6. Lingua e letteratura spagnola;
7. Filologia romanza;
8. Filologia germanica;
9. Storia (biennale);
10. Geografia.

Sono insegnamenti complementari:

1. Filosofia;
2. Istituzioni economiche e commerciali;
3. Istituzioni giuridiche comparate;
4. Latino medioevale;
5. Letteratura anglo americana;
6. Lingua ebraica;
7. Lingua e letteratura russa;
8. Lingua ladina;
9. Lingua serbo-croata;
10. Lingua slovena;
11. Pedagogia;
12. Storia dell'Europa orientale;
13. Storia della filosofia;
14. Storia della lingua italiana;
15. Storia dell'arte.

Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi, e per due anni quello di un'altra delle lingue straniere; egli può inoltre seguire, pure per due anni, l'insegnamento di una terza lingua straniera, nel qual caso può diminuire di uno gli insegnamenti complementari.

Nel corso di « storia » (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina ed una di cultura generale nella lingua straniera nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 41. — **L'esame nella lingua e letteratura straniera scelta come materia quadriennale consta di una prova scritta e di una**

prova orale. La prova scritta comporta un dettato in lingua straniera ed una versione dall'italiano per gli esami del primo e del secondo anno; un dettato, una versione dall'italiano ed una composizione letteraria nella lingua straniera per gli esami del terzo e del quarto anno.

La prova orale del quarto anno comprende la materia del corso ufficiale dell'anno e l'esame di cultura generale di cui al penultimo comma dell'art. 40. L'esame di cultura generale verterà sopra un corso generale di storia della letteratura dalle origini ai nostri giorni, un corso di storia politica e un corso di grammatica storica.

Lo studente che, superata la prova scritta in una sessione, non sostenga o non superi la prova orale nella medesima sessione deve ripetere anche la prova scritta.

L'esame per le lingue e letterature straniere non prescelte come materia quadriennale, comporta soltanto la prova orale. Nel caso in cui la lingua e letteratura straniera sia seguita per più di un anno di corso, lo studente dovrà sostenere un esame alla fine di ciascun anno.

Gli studenti potranno sostenere l'esame di filologia germanica e quello di filologia romanza solo dopo aver superato rispettivamente almeno un esame di lingua e letteratura germanica e un esame di una lingua e letteratura romanza.

L'insegnamento della letteratura anglo-americana può essere scelto per la dissertazione scritta e per l'esame di laurea.

In tal caso lo studente deve seguire detto insegnamento nel secondo biennio degli studi dopo aver seguito quello di « lingua e letteratura inglese » nel primo biennio.

Lo studente deve sostenere in ambedue gli insegnamenti le prove scritte ed orali previste per la disciplina quadriennale di lingua e letteratura straniera.

Art. 42. — L'esame di laurea consiste nella discussione della dissertazione scritta nella lingua e letteratura straniera scelta dal candidato come materia quadriennale.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Rep. n. 167

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE

Convenzione per l'istituzione ed il funzionamento in Udine della facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Trieste.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno 1968 (millenovecentosessantotto) il giorno 29 (ventinove) del mese di febbraio alle ore 17,45, in Trieste, presso il rettorato dell'Università degli studi di Trieste, avanti a me dott. Oberdan Marchetti, nato a Lesmo (Milano) il 14 agosto 1916 e domiciliato a Trieste, direttore amministrativo dell'Università degli studi di Trieste e, come tale, delegato quale ufficiale rogante a redigere e ricevere gli atti e contratti per conto e nell'interesse dell'amministrazione universitaria, come da decreto rettorale n. 1996 del 17 ottobre 1962, a mente dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 e dall'art. 8 delle istruzioni sull'amministrazione e contabilità dell'università, emanate dal Ministero della pubblica istruzione con circolare n. 3391 del 30 agosto 1939, ed alla presenza dei signori:

1) prof. Francesco Ramponi, ordinario di idraulica e preside della facoltà di ingegneria;

2) prof. Claudio Calzolari, ordinario di merceologia e preside della facoltà di economia e commercio;

testimoni idonei ed a me personalmente noti, si sono costituiti:

il prof. Agostino Origone, nato a Genova il 9 maggio 1906, rettore dell'Università degli studi di Trieste ed ivi domiciliato per la sua carica, espressamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Trieste in data 2 febbraio 1968 (allegato *A*);

ed il prof. Bruno Cadetto, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di agire in qualità di presidente in rappresentanza del « Consorzio per la istituzione e lo sviluppo di insegnamenti universitari in Udine », approvato con decreto del prefetto di Udine 27 novembre 1967, n. 6237/19.3/GAB (allegato *B*), domiciliato per la sua carica in via provvisoria presso la sede municipale di Udine, espressamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con deliberazione dell'assemblea consorziale in data 5 febbraio 1968 (allegato *C*); persone della cui identità personale, capacità giuridica o poteri sono personalmente certo, e mi richiedono di ricevere il presente atto, in forza del quale,

Premesso

che il consorzio sopraindicato ha ravvisato l'opportunità di costituire ad Udine una facoltà di lingue e letterature straniere, come facoltà distaccata dell'Università degli studi di Trieste;

che l'Università degli studi di Trieste ha adottato per l'istituzione dell'anzidetta facoltà di lingue e letterature straniere le conseguenti proposte di modifica del proprio statuto con deliberazione del senato accademico in data 13 febbraio 1968 e del consiglio d'amministrazione in data 14 febbraio 1968, le quali proposte saranno trasmesse al Ministero della pubblica istruzione;

tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante a quanto esposto in narrativa come essenziale nel dispositivo che segue, l'Università degli studi di Trieste ed il Consorzio per la costituzione e lo sviluppo di studi universitari in Udine, come innanzi rappresentati, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1.

L'Università degli studi di Trieste, previa autorizzazione e secondo le direttive del Ministero della pubblica istruzione, nei modi e forme di legge, istituisce la facoltà di lingue e letterature straniere, con sede distaccata in Udine, per il conferimento della laurea in lingue e letterature straniere.

Art. 2.

La facoltà anzidetta funzionerà in conformità alle norme del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e sarà disciplinata dalle norme del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, dalle disposizioni sull'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, dal regolamento generale sugli studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, integrati con le successive modificazioni, e dallo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

Art. 3.

Per il funzionamento della facoltà saranno istituiti, a norma delle vigenti disposizioni, i seguenti posti mediante convenzione:

5 posti di ruolo di professore;
14 posti di assistente ordinario.

Potranno inoltre essere conferiti tredici incarichi d'insegnamento, elevabili fino a diciotto in caso di vacanza dei posti di ruolo di professore.

Il personale amministrativo, tecnico, ausiliario e di biblioteca addetto alla facoltà sarà fornito da parte del consorzio in accordo con l'Università di Trieste e in relazione alle necessità. Il trattamento economico di detto personale non dovrà essere inferiore a quello di pari grado delle corrispondenti categorie di personale statale.

In relazione al primo e al secondo comma del presente articolo, l'Università di Trieste si obbliga a versare allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti dallo Stato ai professori di ruolo, agli assistenti ordinari e ai professori incaricati che saranno nominati, più il 20% degli emolumenti stessi per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possano eventualmente spettare ai titolari dei detti posti nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 10, nonchè il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 4.

L'Università degli studi di Trieste consente che le proprie attrezzature, ed in particolare i propri istituti scientifici, vengano utilizzati gratuitamente, ove occorra, per l'attività e le iniziative della facoltà di lingue e letterature straniere.

Il consorzio si adopererà affinchè gli enti locali, territoriali e culturali di Udine concedano il più ampio uso delle rispettive biblioteche e delle attrezzature utili alle attività didattiche e scientifiche della facoltà.

Art. 5.

Tutte le spese necessarie al funzionamento della facoltà di lingue e letterature straniere, secondo le previsioni del piano finanziario di massima allegato alle proposte di modifica dello statuto dell'Università degli studi di Trieste, in conseguenza della istituzione della medesima, e successive eventuali integrazioni, saranno a carico del consorzio.

Il consorzio medesimo verserà all'Università degli studi di Trieste l'ammontare delle spese preventivate in due rate uguali scadenti il 1° novembre ed il 1° marzo di ogni anno, salvo conguaglio in sede consuntiva.

Art. 6.

Il consorzio, indipendentemente dal proprio contributo, assume l'onere di fornire locali idonei, convenientemente arredati ed attrezzati, con illuminazione e riscaldamento, per il funzionamento della facoltà per tutta la durata della presente convenzione e, quanto meno, fino a quando non abbia provveduto alla costruzione di un apposito edificio assumendosene anche l'onere di gestione.

Art. 7.

L'Università degli studi di Trieste terrà gestione separata nel proprio bilancio per l'istituenda facoltà di lingue e letterature straniere, e sottoporrà ogni anno entro il 30 settembre all'approvazione del consorzio sovventore, per quanto di competenza di quest'ultimo, i relativi bilanci preventivi e conti consuntivi.

Art. 8.

Il consorzio sovventore sarà rappresentato nel consiglio d'amministrazione dell'Università degli studi di Trieste a norma di quanto previsto dal testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Art. 9.

La presente convenzione ha la durata di anni 30 e potrà essere rinnovata a meno che non intervenga disdetta notificata da una delle due parti almeno un anno prima della scadenza.

Art. 10.

Qualora, in qualsiasi momento, vengano a cessare o diventino insufficienti i mezzi messi a disposizione dal consorzio per il funzionamento della facoltà di lingue e letterature straniere, la facoltà stessa sarà soppressa e cesseranno dal servizio i professori di ruolo, gli assistenti ordinari, i professori incaricati di cui al precedente art. 3, primo e secondo comma, i quali saranno ammessi al trattamento di cessazione che possa loro spettare a norma di legge, restando comunque escluso qualsiasi ulteriore onere, mediato o immediato, diretto o indiretto, a carico dello Stato e dell'Università degli studi di Trieste.

Art. 11.

Al cessare della presente convenzione tutto il materiale didattico e scientifico e quanto altro acquistato o comunque acquisito con i mezzi a disposizione del consorzio sovventore, per il funzionamento della facoltà, rimarranno di proprietà del consorzio stesso.

Viceversa resterà di proprietà dell'Università degli studi di Trieste quanto da essa sia stato messo a disposizione della facoltà.

Richiesto io ufficiale rogante, ho ricevuto e pubblicato il presente atto, dandone lettura a chiara e intelligibile voce alle parti contraenti, le quali, da me interpellate, prima di sottoscrivere, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Il presente atto consta di n. tre fogli di carta bollata, dattiloscritti da persona di mia fiducia su otto facciate intere e undici righe.

La presente convenzione, stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Trieste, sarà registrata in esenzione dalle tasse di registro e di bollo, a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Il rettore dell'Università di Trieste
prof. Agostino ORIGONE

Il presidente del Consorzio per l'istituzione e lo sviluppo di insegnamenti universitari in Udine
prof. Bruno CADETTO

Il primo testimone
prof. Francesco RAMPONI

Il secondo testimone
prof. Claudio CALZOLARI

Il direttore amm.vo - Ufficiale rogante
dott. Oberdan MARCHETTI

Registrato a Trieste il 4 marzo 1968, n. 1365 - Mod. I - Vol. 150

Il direttore: dott. E. GIORDANO

Visto, l'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1968, n. **1171.**

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « F. Guglielmino » di Catania.

N. 1171. Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « F. Guglielmino » di Catania viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 117. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1968, n. **1172.**

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale di Porto Ceresio.

N. 1172. Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale di Porto Ceresio (Varese), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1968
Atti del Governo registro n. 223, *foglio n.* 118. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1968, n. **1173.**

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « V. Bottego » di Milano.

N. 1173. Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « V. Bottego » di Milano, via V. Colonna n. 42, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 119. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1968, n. **1174.**

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « Gaetano Quagliariello » di Salerno

N. 1174. Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « Gaetano Quagliariello » di Salerno, via Centola n. 16, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1968
Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 113. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1968, n. **1175.**

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « T. Patini » di L'Aquila.

N. 1175. Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « T. Patini » di L'Aquila viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1968
Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 116. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1968, n. **1176.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della vicaria curata autonoma ed indipendente di S. Francesco, nel comune di Orciano di Pesaro.

N. 1176. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore apostolico di Fano in data 1° marzo 1967, integrato con due dichiarazioni del 4 aprile e 23 ottobre 1967, relativo alla erezione della vicaria curata autonoma ed indipendente di S. Francesco, in contrada Fornace del comune di Orciano di Pesaro (Pesaro e Urbino).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1968
Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 105. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1968, n. **1177.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Agata V. e M., nel comune di Rubiera, con quella di S. Damaso Papa, nel comune di S. Martino in Rio.

N. 1177. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Reggio Emilia in data 20 gennaio 1968, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » della parrocchia di S. Agata V. e M., in contrada Casale del comune di Rubiera (Reggio Emilia), con quella di S. Damaso Papa, in frazione Stiolo del comune di S. Martino in Rio (Reggio Emilia).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1968
Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 106. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 1968.

Conferma del presidente dell'ente autonomo mostre piacentine, con sede in Piacenza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1693, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo denominato « Ente autonomo mostre piacentine », con sede in Piacenza, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 19 luglio 1968, con il quale il dott. Francesco Cremona è stato nominato presidente dell'ente predetto, in sostituzione del dimissionario cav. uff. Carlo Graviani, per la rimanente durata del triennio;

Ritenuto di dover provvedere ai sensi dell'art. 7 dello statuto, al rinnovo della carica di cui innanzi;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il dott. Francesco Cremona è confermato, per il triennio 1968-1971, presidente dell'Ente autonomo mostre piacentine, con sede in Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1968

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
LEONE

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(10899)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1968.

Sostituzione di due membri della commissione provinciale di Catanzaro, per la rivalutazione dei terreni espropriati nei territori silani in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 15 marzo 1956, n. 156, recante norme sul pagamento delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1956, al registro n. 22 Agricoltura e foreste, foglio n. 189 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 305 del 3 dicembre 1956), con il quale sono state costituite le commissioni provinciali, di cui all'art. 4 della citata legge n. 156;

Vista la nota n. 3802/Gab. del 20 giugno 1968, con la quale l'intendenza di finanza di Catanzaro comunica che dei due funzionari rappresentanti l'amministrazione finanziaria in seno alla commissione provinciale di Catanzaro, il geom. Di Leo Carmelo è cessato dal servizio,

ed il sig. Sestito Giuseppe è deceduto, e designa in sostituzione dei medesimi, il geom. Cosco Alfredo, geometra capo presso l'ufficio tecnico erariale di Catanzaro ed il dott. Siragusa Pietro, direttore dell'ufficio distrettuale imposte dirette di Catanzaro, quali membri effettivi;

Decreta:

Il geom. Cosco Alfredo ed il dott. Siragusa Pietro, indicati nelle premesse, sono nominati membri effettivi della commissione provinciale di Catanzaro — costituita col decreto ministeriale 31 luglio 1956, citato nelle premesse —, in sostituzione del geom. Di Leo Carmelo e del sig. Sestito Giuseppe.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1968

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1968
Registro n. 15 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 260

(10781)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1968.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia Romagna.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia Romagna;

Vista la nota n. 28219 del 27 luglio 1968, con la quale la Confederazione nazionale coltivatori diretti comunica che il geom. Ugo Saoncella viene designato a far parte del comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia Romagna, in qualità di rappresentante della categoria dei coltivatori diretti, in sostituzione del dott. Nino Cristofori eletto al Parlamento nelle elezioni del 19 maggio 1968;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia Romagna il dott. Nino Cristofori con il geom. Ugo Saoncella;

Decreta:

Articolo unico.

Il geom. Ugo Saoncella è chiamato a far parte, quale rappresentante della categoria dei coltivatori diretti, del comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia Romagna in sostituzione del dott. Nino Cristofori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1968

Il Ministro: COLOMBO

(10806)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1968.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Campania.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Vista la nota n. 024973 Div. gab. dell'8 agosto 1968, con la quale la prefettura di Napoli comunica che, a seguito dello scioglimento del consiglio comunale di Pozzuoli, è stato nominato commissario prefettizio di quel comune il dott. Carlo Lessona;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Campania l'avv. Odoacre Oriani, già sindaco del comune di Pozzuoli, con il dott. Carlo Lessona, nominato commissario prefettizio;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Carlo Lessona, nominato commissario prefettizio del comune di Pozzuoli, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica della Campania in sostituzione dell'avv. Odoacre Oriani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1968

Il Ministro: COLOMBO

(10811)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1968.

Integrazione del comitato regionale per la programmazione economica della Liguria.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Liguria;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 5 luglio 1967, relativo alla integrazione dei comitati regionali per la programmazione economica con rappresentanti di enti aventi particolare rilevanza ai fini della programmazione economica regionale;

Vista la nota 1315 del 3 luglio 1968, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Liguria comunica che il comitato medesimo, in adempimento del citato decreto 20 giugno 1967, ha deliberato di designare l'ing. Pietro Campanella quale rappresentante dell'Associazione San Giorgio armatori di Genova;

Ritenuta la necessità di procedere in base alla designazione pervenuta alla integrazione del comitato regionale per la programmazione economica della Ligu-

ria con il terzo rappresentante degli enti aventi particolare rilevanza ai fini della programmazione economica della regione;

Decreta:

Articolo unico.

L'ing. Pietro Campanella è chiamato a far parte del comitato regionale per la programmazione economica della Liguria, in rappresentanza dell'Associazione San Giorgio armatori di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1968

Il Ministro: COLOMBO

(10812)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1968.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica dell'Abruzzo.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica dell'Abruzzo;

Vista la nota n. 3627/14-9 Gab. del 20 agosto 1968, con la quale la prefettura di Pescara comunica che l'avv. Liberi Ermanno è stato eletto presidente della giunta provinciale di Pescara in sostituzione del dottore Patucca Ernani Enrico;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica dell'Abruzzo il dott. Patucca Ernani Enrico con l'avv. Liberi Ermanno;

Decreta:

Articolo unico.

L'avv. Liberi Ermanno, eletto presidente della giunta provinciale di Pescara, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica dell'Abruzzo in sostituzione del dott. Patucca Ernani Enrico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1968

Il Ministro: COLOMBO

(10809)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1968.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio;

Vista la nota n. 56145 del 2 settembre 1968, con la quale l'Ente maremma — Ente di sviluppo in Toscana e Lazio — comunica che in sostituzione dell'avv. Tommaso Morlino, eletto al Parlamento nelle elezioni del 19 maggio 1968, viene designato quale membro del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio, in rappresentanza del predetto ente, il dott. Aldo Tartaglini;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica del Lazio l'avv. Tommaso Morlino con il dott. Aldo Tartaglini;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Aldo Tartaglini è chiamato a far parte, quale presidente dell'Ente maremma — Ente di sviluppo in Toscana e Lazio — del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio in sostituzione dell'avv. Tommaso Morlino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1968

Il Ministro: COLOMBO

(10808)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1968.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica delle Marche.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica delle Marche;

Vista la nota n. 190/8-4/A del 7 settembre 1968, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica delle Marche comunica che il dott. Silvano Meletti è stato nominato presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ascoli Piceno in sostituzione dell'avv. Alfredo Scipioni eletto al Parlamento nelle elezioni del 19 maggio 1968;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica delle Marche l'avv. Alfredo Scipioni con il dott. Silvano Meletti;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Silvano Meletti, nominato presidente della camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Ascoli Piceno, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica delle Marche in sostituzione dell'avv. Alfredo Scipioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1968

Il Ministro: COLOMBO

(10810)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1968.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Calabria.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 28 agosto 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Calabria;

Vista la nota n. 851, in data 18 settembre 1968, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Calabria comunica che il dott. Filippo Culcasi è stato nominato commissario prefettizio del comune di Cosenza;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Calabria l'avv. Mario Stancati, dimissionario, con il dott. Filippo Culcasi, nominato commissario prefettizio del suddetto comune;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Filippo Culcasi, nominato commissario prefettizio del comune di Cosenza, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica della Calabria in sostituzione dell'avv. Mario Stancati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1968

Il Ministro: COLOMBO

(10805)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1968.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana;

Vista la nota n. 3143 del 2 ottobre 1968, con la quale il comitato regionale per la programmazione economica della Toscana comunica che il dott. Giancarlo Cassi è stato nominato presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze in sostituzione del prof. Roberto Bracco deceduto;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Toscana il prof. Roberto Bracco con il dott. Giancarlo Cassi;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Giancarlo Cassi, nominato presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana in sostituzione del prof. Roberto Bracco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1968

Il Ministro: COLOMBO

(10807)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1968.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia;

Vista la nota n. 640, in data 17 settembre 1968, con la quale il presidente del suddetto comitato comunica che l'avv. Nicola Rotolo viene designato a sostituire, quale rappresentante degli enti di sviluppo, il sen. prof. Decio Scardaccione, eletto al Parlamento nelle elezioni politiche del 19 maggio 1968;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Puglia il sen. prof. Decio Scardaccione con l'avv. Nicola Rotolo;

Decreta:

Articolo unico.

L'avv. Nicola Rotolo è chiamato a far parte del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia quale rappresentante dell'Ente di riforma fondiaria della Puglia, in sostituzione del sen. prof. Decio Scardaccione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1968

Il Ministro: COLOMBO

(10804)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1968.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia;

Vista la nota n. 680 del 3 ottobre 1968, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia comunica che il dott. Dante Paladino è stato nominato commissario prefettizio del comune di Fasano in sostituzione del sig. Sandrino Rubino;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Puglia il sig. Sandrino Rubino con il dott. Dante Paladino;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Dante Paladino, nominato commissario prefettizio del comune di Fasano, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia in sostituzione del sig. Sandrino Rubino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1968

Il Ministro: COLOMBO

(10849)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località Campo Cecina nel comune di Carrara.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Massa Carrara per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 19 ottobre 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località Campo Cecina nel comune di Carrara;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Carrara;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare, alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituita da zone prative e boscose, mèta di gite e punto di partenza per escursioni sulle vette più alte delle Alpi Apuane, rappresenta una località di notevolissimo interesse paesaggistico, naturalistico e turistico, unica nel suo genere, per la sua incomparabile posizione dominante un ampio panorama dalle sottostanti cave di marmo fino al mare Tirreno;

Decreta:

La località Campo Cecina sita nel territorio del comune di Carrara ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a sud e sud-ovest: strada industriale dei marmi - strada di Campo Cecina, dal bivio con la strada industriale dei marmi verso valle, fino alla località denominata « Capanne Ferrari » con una zona di rispetto a valle della strada della profondità di ml. 20;

a nord: dalla località « Capanne Ferrari », linea perpendicolare al confine con il comune di Fivizzano e fino al confine stesso - confine con il comune di Fivizzano e fino alla punta nord-est del mappale 284;

a nord-est: dalla punta nord-est del mappale 284, confine di detto mappale verso sud fino alla strada industriale dei marmi.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Massa Carrara.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa curerà che il comune di Carrara provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 24 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Massa Carrara

Verbale della seduta del 19 *ottobre* 1967

Il giorno 19 ottobre 1967 alle ore 10,30 in una sala del rifugio di Campo Cecina (Carrara) si è riunita la commissione per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

Il presidente, constatato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta per la discussione del seguente ordine del giorno:

1) Proposta vincolo zona Campo Cecina;

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Fatta propria la proposta del presidente;

Visto l'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

e voti unanimi;

Delibera:

di includere nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona posta in località Campo Cecina del comune di Carrara, così delimitata:

a sud e sud-ovest: strada industriale dei marmi - strada di Campo Cecina, dal bivio con la strada industriale dei marmi verso valle, fino alla località denominata « Capanne Ferrari » con una zona di rispetto a valle della strada della profondità di ml. 20;

a nord: dalla località « Capanne Ferrari » linea perpendicolare al confine con il comune di Fivizzano e fino al confine stesso - confine con il comune di Fivizzano fino alla punta nord-est del mappale 284;

a nord-est: dalla punta nord-est del mappale 284, confine di detto mappale verso sud fino alla strada industriale dei marmi.

(*Omissis*).

(10829)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in comune di Brisighella.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Ravenna per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 26 ottobre 1966, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona collinare a ridosso del vecchio nucleo abitato del comune di Brisighella;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Brisighella;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta propotsa di vincolo, da alcuni enti e e da un gruppo di cittadini che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare, alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè offre un incantevole veduta formata dall'insieme dei tre colli che dominano l'abitato, veduta che si gode entrando in Brisighella sia con provenienza da Firenze, sia con provenienza da Faenza. Nella zona, inoltre, sono comprese quelle parti del vecchio abitato che per le loro caratteristiche ambientali e tradizionali formano un tutto unico con il complesso costituito dai tre colli sopra menzionati;

Decreta:

La zona collinare a ridosso del vecchio nucleo abitato del comune di Brisighella ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a nord: dalla strada provinciale Riolo Brisighella, dal bivio della strada vicinale del Monticino fino al bivio della strada di Monte della Siepe; la strada vicinale di Monte della Siepe fino alla linea di divisione fra le particelle catastali 21 e 13 del foglio 59;

a est: la linea di divisione fra le particelle suddette fino all'incontro col ramo est del rio del Baccello; rio del Baccello fino alla strada statale n. 302;

a sud: la strada statale n. 302 dal ponte sul rio del Baccello fino al bivio con la strada XXIV Maggio; la via XXIV Maggio; la via della Fossa; la piazza Carducci; la via Roma; la strada statale n. 302 fino al rio S. Bernardo; tombato nel tratto occupato dall'ospedale;

a ovest: il rio S. Bernardo dalla strada statale n. 302 fino all'incontro della strada vicinale vecchia di Rontana; un tratto della strada che volge verso est fino all'incontro della divisione catastale fra i mappali 112 e 118 del foglio 47; la linea di divisione fra i mappali 112 e 115 del foglio 41; il tratto di divisione fra i mappali 149 e 115 del foglio 41 fino ad incontrare la strada provinciale Riolo Brisighella nei pressi del bivio con la strada vicinale del Monticino, dal quale ha avuto inizio la descrizione del perimetro della zona da vincolare.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ravenna.

La soprintendenza ai monumenti di Ravenna curerà che il comune di Brisighella provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 24 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ravenna

Il giorno 26 ottobre 1966 alle ore 15 si è riunita presso la sede della soprintendenza ai monumenti di Ravenna in via S. Vitale n. 17, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) BRISIGHELLA (RA) - Proposta di vincolo per alcune zone.

La commissione visti i comma 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, all'unanimità riconosce la necessità di porre il vincolo paesistico nella zona richiesta.

(*Omissis*).

La zona panoramica che si intende porre a tutela della legge 29 giugno 1939, n. 1497 viene delimitata:

a nord: dalla strada provinciale Riolo Brisighella, dal bivio della strada vicinale del Monticino fino al bivio della strada di Monte della Siepe; la strada vicinale del Monte della Siepe fino alla linea di divisione fra le particelle catastali n. 21 e 13 del foglio 59;

a est: la linea di divisione fra le particelle suddette fino all'incontro col ramo est del rio del Baccello; rio del Baccello fino alla strada statale 302;

a sud: a strada statale n. 302 dal ponte sul rio del Baccello fino al bivio con la strada XXIV Maggio; la via XXIV Maggio; la via della Fossa; la piazza Carducci; la via Roma; la strada statale n. 302 fino al rio S. Bernardo, tombato nel tratto occupato dall'ospedale;

a ovest: il rio S. Bernardo dalla strada statale n. 302 fino all'incontro della strada vicinale vecchia di Rontana; un tratto della strada che volge verso est fino all'incontro della divisione catastale fra i mappali 112 e 118 del foglio 47; la linea di divisione fra i mappali 112 e 115 del foglio 41; il tratto di divisione fra i mappali 149 e 115 del foglio 41 fino ad incontrare la strada provinciale Riolo Brisighella nei pressi del bivio con la strada vicinale del Monticino, dal quale ha avuto inizio la descrizione del perimetro della zona da vincolare.

(*Omissis*).

(10831)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di piazza della Pace e zona sottostante site nel territorio del comune di Cori.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Latina per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 26 aprile 1965, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, piazza della Pace e zona sottostante site nel comune di Cori;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Cori;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè piazza della Pace e piazza Signina costituiscono punti di belvedere, dai quali può godersi la visuale verso il complesso di S. Maria del Soccorso ed i monti che sovrastano. Il complesso di immobili, inoltre, compresi tra piazza della Pace e piazza Signina, con le antiche costruzioni, con la suggestiva torre Sillana ed il verde che la fiancheggia, forma un insieme di notevole valore estetico e tradizionale ed una caratteristica quinta a piazza Signina;

Decreta:

Piazza della Pace e zona sottostante site nel territorio del comune di Cori hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona è delimitata da piazza della Pace, da via Cavour. da via del Tempio di Ercole, da piazza Signina, dalla strada delle Mura fino all'altezza della particella catastale n. 180, mappa urbana (compresa), e fino a piazza della Pace.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Latina.

La soprintendenza di Roma curerà che il comune di Cori provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 24 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Latina

Verbale n. 12

Oggi, 26 aprile 1965, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Latina, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

5) CORI, piazza della Pace e zona sottostante Vincolo panoramico.

(*Omissis*).

Alle ore 10 il presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti la commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La commissione provinciale di Latina per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche,

(*Omissis*).

all'unanimità propone per il vincolo, a norma dell'art. 1 nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona di piazza della Pace e piazza Signina nel comune di Cori, delimitata da piazza della Pace, da via Cavour, da via del Tempio di Ercole, da piazza Signina, dalla strada delle Mura fino all'altezza della partic. catast. 180, mappa urbana, (compresa) e fino a piazza della Pace.

(*Omissis*).

(10832)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di piazza S. Pietro e zona circostante site nel territorio del comune di Cori.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Latina per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 26 aprile 1965, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, piazza S. Pietro e zona circostante site nel comune di Cori;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Cori;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè la piazza S. Pietro, con gli importanti resti del Tempio di Ercole, il campanile S. Pietro, la suggestiva piazzetta Monte Pio e le antiche costruzioni circostanti formano un complesso di immobili di rilevante valore estetico e tradizionale. La piazza S. Pietro, inoltre, e la zona circostante racchiudono punti di belvedere pubblici, che offrono la vista del predetto complesso ed ancora un vastissimo panorama verso la ampia distesa della piana pontina e le propaggini dei Lepini;

Decreta:

Piazza S. Pietro e zona circostante site nel territorio del comune di Cori hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella

legge stessa. La zona è delimitata da piazza S. Pietro, da via del Tempio di Ercole, da piazza Monte Pio fino a vicolo del Tempio di Ercole, da vicolo del Tempio di Ercole, da via Savonarola, da via Cavour e da via Piranesi fino al piazzale S. Pietro.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Latina.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Cori provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 24 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Latina

Verbale n. 12

Oggi 26 aprile 1965, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Latina, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

4) CORI, piazza S. Pietro e zona sottostante - Vincolo panoramico

(*Omissis*).

La commissione all'unanimità propone per il vincolo, a norma dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il piazzale S. Pietro e la zona circostante; delimitata da piazza S. Pietro, da via del Tempio di Ercole, da piazza Monte Pio fino a vicolo del Tempio di Ercole, dal vicolo del Tempio di Ercole, da via Savonarola, da via Cavour e da via Piranesi fino al piazzale S. Pietro.

(10830)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1968.

Sostituzione di un membro del comitato amministrativo dell'Istituto nazionale della nutrizione.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 199, con la quale all'Istituto nazionale della nutrizione è stata conferita personalità giuridica di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la legge 25 febbraio 1963, n. 258, recante norme regolatrici dell'assetto e dell'organizzazione dell'istituto predetto;

Visto il proprio decreto 30 novembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 324 del 14 dicembre 1963, con il quale è stato costituito il comitato amministrativo dell'istituto summenzionato;

Vista la disposizione n. 100 - U.A.G.O. del 21 settembre 1968, con la quale il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche ha designato il prof. Aldo Cimmino, ordinario di microbiologia presso l'Università di Roma e presidente del Comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche di detto consiglio, a rappresentare il consiglio medesimo in seno al comitato amministrativo dell'Istituto nazionale della nutrizione, in sostituzione del prof. Luigi Califano;

Ritenuto di dover provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il prof. Aldo Cimmino, ordinario di microbiologia presso l'Università di Roma e presidente del Comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche del Consiglio nazionale delle ricerche, è nominato componente, in rappresentanza del Consiglio nazionale delle ricerche, il comitato amministrativo dell'Istituto nazionale della nutrizione, in sostituzione del prof. Luigi Califano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1968

Il Ministro: SEDATI

(10749)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1968.

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per le Marche.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 7024 in data 20 novembre 1965, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo, è stata costituita presso il provveditorato alle OO.PP. degli Abruzzi la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Considerato che con recente provvedimento il dottor Giuseppe Montefusco è stato designato dal provveditorato alle OO.PP. di Perugia a quello per gli Abruzzi con l'incarico di vice provveditore, in sostituzione del dottor Filippo Carusi, trasferito ad altra sede;

Ritenuto, pertanto, che il dott. Montefusco deve essere chiamato a far parte in detta sua qualità, della commissione regionale di vigilanza per l'Abruzzo;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Montefusco, vice provveditore alle OO.PP. di L'Aquila, è nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per gli Abruzzi, in sostituzione del dott. Filippo Carusi, trasferito ad altra sede.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1968

Il Ministro: NATALI

(10819)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1968.

Autorizzazione all'Istituto di credito per i finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese situate nel territorio della provincia di Udine ad effettuare operazioni di credito alberghiero.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 luglio 1966, n. 614, recante « interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale »;

Visto, in particolare, l'art. 6 della citata legge n. 614, il quale dopo aver previsto, al primo comma, finanziamenti a tasso agevolato alle iniziative turistiche, stabilisce, al terzo comma, che alla concessione dei mutui provvedono gli istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro;

Visto il decreto ministeriale in data 19 gennaio 1968, con il quale sono stati designati gli istituti di credito autorizzati ad effettuare le operazioni di credito alberghiero previste dagli articoli 6 e 12 della ripetuta legge 22 luglio 1966, n. 614;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto di credito per i finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese situate nel territorio della provincia di Udine è autorizzato ad effettuare le operazioni di credito alberghiero previste dagil articoli 6 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614.

Art. 2.

L'intervento dell'Istituto per i finanziamenti a medio mine alle piccole e medie imprese situate nel territotorio della provincia di Udine nelle operazioni creditizie contemplate dagli articoli 6 e 12 della predetta legge n. 614, è subordinato all'osservanza delle limitazioni stabilite per l'istituto dalle proprie disposizioni legislative e statutarie.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1968

Il Ministro: COLOMBO

(10775)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1968.

Deroga all'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, per le costruzioni di case per i lavoratori agricoli dipendenti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBBLICI

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Visto l'art. 17, secondo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765;

Considerata la necessità di stabilire limitazioni diverse da quelle previste nel succitato art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, per le costruzioni delle abitazioni eseguite ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676;

Sentito il comitato di attuazione del piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti;

Decreta:

Art. 1.

Le costruzioni di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti effettuate ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, sono soggette, in deroga al disposto dello art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, alle seguenti limitazioni:

a) il volume complessivo costruito di ciascun fabbricato in rapporto all'area edificabile non può superare la misura di tre metri cubi per ogni metro quadrato di area edificabile, se trattasi di edifici ricadenti nei centri abitati e di un metro cubo e mezzo per ogni metro quadrato di area edificabile, se la costruzione è ubicata nelle altre parti del territorio;

b) gli edifici non possono comprendere più di tre piani;

c) il rapporto tra la larghezza degli spazi pubblici o privati su cui prospettano gli edifici e la loro altezza, nonchè la distanza degli edifici stessi da quelli vicini è ridotto da 1 a 0,80 con un minimo di metri 6.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1968

Il Ministro: NATALI

(10914)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro storico e dintorni di Santa Severina.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta:

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Catanzaro per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 5 aprile 1967, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del centro storico e dintorni nel comune di Santa Severina,

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Santa Severina (Catanzaro);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè l'abitato altamente suggestivo di

Santa Severina, che corona fantasticamente una scoscesa rupe, e caratterizzato da vie e piazze lungo le quali si affacciano pittoresche case ed eleganti palazzetti, dominato dalla turrita imponente mole del castello dei Carafa, costellato da celebri edifici sacri fra cui primeggiano la cattedrale, il battistero alto-medioevale e la splendida chiesetta di Santa Filomena al Pozzoleo e presenta inoltre scorci interni e ampie vedute di non comune bellezza sul paesaggio circostante, che si articola fra profondi valloni sul fondo dei quali scorrono torrenti e costoni dirupati cui la vegetazione tipica del luogo conferisce tonalità e sfumature che variano al mutar delle stagioni, con colorazioni intense in certi periodi e colorazioni più tenui in altri;

Decreta:

La zona del centro storico e dintorni sita nel territorio del comune di Santa Severina (Catanzaro) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è delimitata nel modo seguente: cominciando a nord-est della confluenza del fosso Lucido, col fosso Agana (fosso Gana sulle carte militari) il fosso Agana fino alla sua confluenza con il fosso Crudile, tratto del fosso Crudile sino a toccare il mappale 144 presso la strada comunale che da San Mauro Marchesato va a Santa Severina - quindi i mappali 144, 71, 58, 65, 60, 59 del foglio 23 - tratto della strada statale n. 107, i mappali 71, 65, 75, 62 ancora il mappale 65 - 125 - tutti appartenenti al foglio 18 - parte della strada comunale delle Serre, i mappali 78, 75, 74, 73, 168 del foglio 16 indi il fosso Cersito sino alla sua confluenza col fosso Lucido, il fosso Lucido (chiamato fosso Gana Manestria sulle carte militari) sino a giungere alla confluenza iniziale.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Catanzaro.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cosenza curerà che il comune di Santa Severina provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge sopracitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 11 novembre 1968

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Catanzaro

L'anno 1967, il giorno 5, del mese di aprile, si è riunita nel palazzo della provincia di Catanzaro, a seguito di regolare convocazione fatta dal presidente prof. Cesare Mulè, con nota numero 9423 del 30 marzo 1967, la commissione della provincia di Catanzaro per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche.

(Omissis).

La commissione decide di prendere in esame la proposta di vincolo in comune di Santa Severina, assente il sindaco di detta località. Il presidente da la parola all'arch. Degani il quale espone alla commissione le ragioni per cui la soprintendenza ha inteso vincolare la località suaccennata a parte del territorio comunale circostante.

Il tracciato del vincolo è così descritto: Il territorio del comune di Santa Severina racchiuso nel seguente tracciato:

Cominciando a nord-est della confluenza del fosso Lucido, col fosso Agana (fosso Gana sulle carte militari) il fosso Agana fino alla sua confluenza con il fosso Crudile, tratto del fosso Crudile sino a toccare il mappale 144 presso la strada comunale che da San Mauro Marchesato va a Santa Severina — quindi i mappali 144, 71, 58, 65, 60, 59 del foglio n. 23 — tratto della strada statale 107, i mappali 71, 65, 75, 62 ancora i mappali 65, 125, tutti appartenenti al foglio n. 18, parte della strada comunale delle Serre, i mappali 78, 75, 74, 73, 168 del foglio n. 16, indi il fosso Cersito sino alla sua confluenza col fosso Lucido, il fosso Lucido (chiamato fosso Gana Manestria sulle carte militari) sino a giungere alla confluenza iniziale.

(Omissis).

Il presidente constatato il risultato della votazione, dichiara, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato il vincolo paesistico ed ambientale in comune di Santa Severina secondo i limiti proposti dalla soprintendenza e sopra specificate

(Omissis).

(10860)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1968.

Emissione di buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, istitutivo dei buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti;

Visto il decreto ministeriale del 22 luglio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 luglio 1968, n. 193, con il quale, è stata, fra l'altro, autorizzata la ventiquattresima emissione dei predetti titoli;

Decreta:

E' autorizzata la venticinquesima emissione di buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti fino all'importo complessivo di lire 150.000.000.000 (centocinquantamiliardi);

La misura dell'interesse annuo anticipato è fissata al 3,50 %.

Restano ferme tutte le altre modalità e condizioni stabilite per la precedente emissione.

Le caratteristiche tecniche dei predetti buoni saranno stabilite con successivo decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1968
Registro n. 17 Cassa depositi e prestiti, foglio n. 216

(11024)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario di Borghetto all'Adige, con sede in Borghetto comune di Avio, e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1968, registro n. 16 foglio n. 282, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario di Borghetto all'Adige, con sede in Borghetto, comune di Avio (Trento), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Benvenuti Enrico, Rizzi Renzo, Ribolli Silvio, Osti Massimo, Borghetti Giuseppe, Rizzi Antonio e Fugatti Fulvio.

(10848)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Revisione di talune categorie di veicoli per l'anno 1969

In applicazione dell'art. 55, comma secondo, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393) e dello art. 351 del relativo regolamento d'esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420) debbono essere sottoposti alla visita e prova di revisione per l'anno 1969 i veicoli delle seguenti classi e categorie:

a) *Motoveicoli*

Motocarri, motoveicoli per trasporto non contemporaneo di persone e di cose, motoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, motocicli e motocarrozzette da locare senza conducente, motocarrozzette da noleggiare con conducente, motocarrozzette ad uso pubblico in servizio da piazza.

b) *Autoveicoli*

Autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, autosnodati, autobus (anche se ad uso privato in servizio da noleggio con conducente ovvero ad uso privato e destinati al servizio di istituti, alberghi, collettività, ecc.), autovetture da locare senza conducente, autovetture da noleggiare con conducente, autovetture ad uso pubblico in servizio da piazza (taxi); autovetture munite di dispositivi per l'alimentazione con combustibili in pressione o gassosi (autovetture alimentate a metano oppure con gas di petrolio liquefatti). Per quest'ultime autovetture la revisione è limitata alla sola parte relativa all'impianto di alimentazione. Si precisa peraltro che, a richiesta dell'utente, la revisione stessa potrà essere estesa a tutto il veicolo; ciò allo scopo di evitare che le autovetture di cui trattasi debbano essere presentate anche alla revisione periodica.

c) *Rimorchi*

Rimorchi per trasporto di persone, rimorchi per trasporto di cose, rimorchi per trasporto di persone e di cose, rimorchi per uso speciale o per trasporti specifici, anche se costruiti in modo tale che parte del peso gravi sul veicolo trattore e perciò denominati « semirimorchi ».

d) *Veicoli eccezionali*

Veicoli delle classi indicate ai precedenti punti a) b) c) (azionati da motore proprio oppure rimorchiati) che superano le dimensioni od i pesi stabiliti negli articoli 32 e 33 (art. 10, lettera *c*) del citato testo unico 15 giugno 1959, n. 393).

La revisione di cui trattasi avrà inizio il 1° *gennaio* 1969 e dovrà essere ultimata entro le date indicate, per ciascun gruppo di veicoli, nella tabella appresso riportata:

Entro il 31 marzo 1969, per i veicoli la cui ultima cifra della targa di riconoscimento è: 1, 2, 3;

Entro il 30 giugno 1969, per i veicoli la cui ultima cifra della targa di riconoscimento è: 4, 5, 6;

Entro il 30 settembre 1969, per i veicoli la cui ultima cifra della targa di riconoscimento è: 7, 8, 9;

Entro il 31 ottobre 1969, per i veicoli la cui ultima cifra della targa di riconoscimento è: 0.

Pertanto i veicoli appartenenti al primo gruppo la cui ultima cifra della targa è 1, 2, 3, dovranno essere presentati alla revisione entro il *terzo* mese dell'anno (31 marzo); quelli appartenenti al secondo gruppo la cui ultima cifra della targa è 4, 5, 6, dovranno essere presentati alla revisione entro il *sesto* mese dell'anno (30 giugno) e così entro il *nono* mese i veicoli appartenenti al terzo gruppo la cui targa termina con una delle cifre 7, 8, 9. Per i veicoli del quarto gruppo la cui ultima cifra della targa è zero (0) la scadenza è fissata al 31 ottobre.

Per i rimorchi vale la targa contenente i dati di immatricolazione e non già quella duplicato del veicolo trattore.

Si ritiene opportuno però precisare che la revisione potrà essere eseguita anche se un veicolo viene presentato in anticipo rispetto al periodo assegnatogli in base alle disposizioni di cui sopra.

La revisione di cui trattasi ha lo scopo di accertare che sussistano, nei veicoli di cui ai precedenti punti a), b), c) e d), le condizioni generali di sicurezza per la circolazione e di silenziosità nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge.

Non sono soggetti all'obbligo della visita di revisione per l'anno 1969 i veicoli delle classi indicate che siano stati *sottoposti a visita e prova* (*collaudo*), ovvero quei veicoli nuovi di fabbrica per i quali, comunque, sia stato rilasciato il documento di circolazione, durante lo stesso anno.

(10989)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Rocca Canterano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1968, il comune di Rocca Canterano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.462.802, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10929)

Autorizzazione al comune di Sambuci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1968, il comune di Sambuci (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.918.473, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10930)

Autorizzazione al comune di Cellere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1968, il comune di Cellere (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.928.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10931)

Autorizzazione al comune di Soriano nel Cimino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1968, il comune di Soriano nel Cimino (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.275.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10933)

Autorizzazione al comune di Monterosi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1968, il comune di Monterosi (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.382.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10932)

Autorizzazione al comune di Bonavigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1968, il comune di Bonavigo (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.240.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10934)

Autorizzazione al comune di Noci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1968, il comune di Noci (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 300.005.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10935)

Autorizzazione al comune di Malito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1968, il comune di Malito (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.700.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10936)

Autorizzazione al comune di San Donato di Ninea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1968, il comune di San Donato di Ninea (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.500.328, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10937)

Autorizzazione al comune di Nocara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1968, il comune di Nocara (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.190.191, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10938)

Autorizzazione al comune di Accadia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1968, il comune di Accadia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.545.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10940)

Autorizzazione al comune di San Pietro in Amantea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1968, il comune di San Pietro in Amantea (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.828.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10939)

Autorizzazione al comune di Cagnano Varano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1968, il comune di Cagnano Varano (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.475.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10941)

Autorizzazione al comune di Gagliano del Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1968, il comune di Gagliano del Capo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.414.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10942)

Autorizzazione al comune di Lequile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1968, il comune di Lequile (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.152.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10943)

Autorizzazione al comune di Ginosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1968, il comune di Ginosa (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.420.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10945)

Autorizzazione al comune di Maruggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1968, il comune di Maruggio (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.484.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10946)

Autorizzazione al comune di Oricola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1968, il comune di Oricola (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.673.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10947)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi e da Stati membri della Comunità Economica Europea dei prodotti indicati nel Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) valide per il periodo dal 1° settembre 1967 al 30 settembre 1967

TABELLA *A.* all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento Comunitario n. 120/67 (settore cereali)

(Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	1-9-1967	2/4-9-1967	5/11-9-1967	12-9-1967	13-9-1967	14/15-9-1967	16/18-9-1967	19-9-1967	20-9-1967
ex 10.01	04,09,12,14 18,20,21	Frumento tenero, spelta e frumento segalato	29.862,50	29.862,50	29.862,50	29.862,50	29.862,50	29.862,50	29.862,50	29.206,25	29.206,25
ex 10.01	03,08,11 13,17	Frumento duro	22.737,50	21.362,50	22.518,75	23.268,75	23.268,75	23.268,75	23.643,75	23.268,75	23.268,75
10.02	02,03,04 06,07	Segala	23.143,75	23.143,75	23.143,75	23.143,75	23.143,75	22.706,25	22.706,25	22.706,25	21.925,00
10.03	01,02,03,04 05,06,09	Orzo	19.437,50 (*a*)	19.437,50 (*a*)	19.437,50 (*a*)	19.437,50 (*a*)	19.437,50 (*a*)	19.437,50 (*a*)	18.875,00 (*a*)	18.875,00 (*a*)	18.875,00 (*a*)
10.04	01,02,03,06	Avena	16.475,00 (*a*)	16.037,50 (*a*)	16.037,50 (*a*)	16.037,50 (*a*)	16.037,50 (*a*)	16.037,50 (*a*)	16.037,50 (*a*)	16.037,50 (*a*)	16.037,50 (*a*)
10.05-A	01, 02	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*b*)	19.175,00 (*a*)	19.175,00 (*a*)	19.175,00 (*a*)	19.175,00 (*a*)	19.175,00 (*a*)	19.175,00 (*a*)	19.175,00 (*a*)	19.175,00 (*a*)	19.175,00 (*a*)
10.05-B	03,04,05,08 09,10,13	Granturco altro	19.175,00 (*a*)	19.175,00 (*a*)	19.175,00 (*a*)	19.175,00 (*a*)	19.175,00 (*a*)	19.175,00 (*a*)	19.175,00 (*a*)	19.175,00 (*a*)	19.175,00 (*a*)
10.07-A	01, 02	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	05, 12	Miglio	10.343,75 (*a*)	10.343,75 (*a*)	10.343,75 (*a*)	10.343,75 (*a*)	10.812,50 (*a*)	10.343,75 (*a*)	10.343,75 (*a*)	10.343,75 (*a*)	10.343,75 (*a*)
ex 10.07-B	08, 14	Sorgo e durra	18.743,75 (*a*)	18.743,75 (*a*)	18.743,75 (*a*)	18.743,75 (*a*)	18.743,75 (*a*)	18.087,50 (*a*)	17.462,50 (*a*)	17.462,50 (*a*)	17.462,50 (*a*)
ex 10.07-B	07,11,13,17	Scagliola ed altri cereali . . .	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	01,02,05,06	Farine di frumento o di spelta	44.475,625	44.475,625	44.475,625	44.475,625	44.475,625	44.475,625	44.475,625	44.475,625	44.475,625
11.01-B	07	Farine di frumento segalato .	44.475,625	44.475,625	44.475,625	44.475,625	44.475,625	44.475,625	44.475,625	44.475,625	44.475,625
ex 11.01-C	08, 11	Farine di segala	36.546,25	36.546,25	36.546,25	36.546,25	36.546,25	36.546,25	36.546,25	36.546,25	36.546,25
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro	57.198,125	57.198,125	57.198,125	57.198,125	57.198,125	57.198,125	57.198,125	57.198,125	57.198,125
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	44.188,125	44.188,125	44.188,125	44.188,125	44.188,125	44.188,125	44.188,125	44.188,125	44.188,125

(*a*) Si applica una riduzione di lire 1.956,25 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica D.L. 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del + % sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle Disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	21-9-1967	22-9-1967	23/25-9-1967	26-9-1967	27-9-1967	28-9-1967	29-9-1967	30-9-1967
ex 10.01	04,09,12,14 18,20,21	Frumento tenero, spelta e frumento segalato	29.206,25	29.206,25	29.206,25	27.550,00	27.956,25	27.956,25	27.956,25	27.956,25
ex 10.01	03,08,11 13,17	Frumento duro	23.268,75	23.706,25	23.706,25	23.143,75	23.143,75	23.143,75	22.612,50	22.612,50
10.02	02,03,04,06 07	Segala	21.925,00	21.925,00	21.925,00	21.925,00	21.925,00	21.925,00	20.612,50	21.393,75
10.03	01,02,03,04 05,06,09	Orzo	18.875,00 (*a*)	18.875,00 (*a*)	18.875,00 (*a*)	18.875,00 (*a*)	18.875,00 (*a*)	18.875,00 (*a*)	18.875,00 (*a*)	18.875,00 (*a*)
10.04	01,02,03,06	Avena	16.037,50 (*a*)	16.037,50 (*a*)	15.662,50 (*a*)	15.662,50 (*a*)	15.662,50 (*a*)	15.662,50 (*a*)	14.537,50 (*a*)	15.037,50 (*a*)
10.05-A	01,02	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*b*)	19.643,75 (*a*)	19.643,75 (*a*)	19.643,75 (*a*)	19.643,75 (*a*)	20.112,50 (*a*)	20.112,50 (*a*)	20.112,50 (*a*)	20.112,50 (*a*)
10.05-B	03,04,05,08 09,10,13	Granturco altro	19.643,75 (*a*)	19.643,75 (*a*)	19.643,75 (*a*)	19.643,75 (*a*)	20.112,50 (*a*)	20.112,50 (*a*)	20.112,50 (*a*)	20.112,50 (*a*)
10.07-A	01,02	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	05,12	Miglio	9.406,25 (*a*)	9.406,25 (*a*)	8.781,25 (*a*)	7.531,25 (*a*)	7.062,50 (*a*)	8.156,25 (*a*)	7.218,75 (*a*)	7.218,75 (*a*)
ex 10.07-B	08,14	Sorgo e durra	17.462,50 (*a*)	17.462,50 (*a*)	17.462,50 (*a*)	17.462,50 (*a*)	17.462,50 (*a*)	17.462,50 (*a*)	17.962,50 (*a*)	18.400,00 (*a*)
ex 10.07-B	07,11,13,17	Scagliola ed altri cereali . . .	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	01,02,05,06	Farine di frumento o di spelta	44.475,625	44.475,625	44.475,625	44.475,625	44.475,625	44.475,625	44.475,625	44.475,625
11.01-B	07	Farine di frumento segalato .	44.475,625	44.475,625	44.475,625	44.475,625	44.475,625	44.475,625	44.475,625	44.475,625
ex 11.01-C	08,11	Farine di segala	36.546,25	36.546,25	36.546,25	36.546,25	36.546,25	36.546,25	36.546,25	36.546,25
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro	57.198,125	57.198,125	57.198,125	57.198,125	57.198,125	57.198,125	57.198,125	57.198,125
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	44.188,125	44.188,125	44.188,125	44.188,125	44.188,125	44.188,125	44.188,125	44.188,125

(*a*) Si applica una riduzione di lire 1.956,25 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica D.L. 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle Disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

TABELLA *B*: all'importazione da Stati Membri della C.E.E. dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettera *c*) del Regolamento Comunitario n. 120/67 (norme transitorie di cui al Reg. C.E.E. n. 90/67).

(*Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica*)

Numero		Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
della Tariffa	della Statistica						
11.01-A	01,02,05,06	Farine di frumento o di spelta . . .	3.251,35	zero	5.185,85	zero	1.758,35
11.01-B	07	Farine di frumento segalato	3.251,35	zero	5.185,85	zero	1.758,35
ex 11.01-C	08,11	Farine di segala	1.410,85	zero	2.187,85	zero	zero
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro .	17.057,85	6.182,85	14.203,85	4.227,85	14.669,85
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	zero	zero	2.479,85	zero	zero

(8766)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio d'identificazione «1 MS»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Pasquali Attilio, con sede in Aulla (Massa Carrara), frazione Pallerone, ha denunciato lo smarrimento del punzone recante il marchio di identificazione «1 MS», a suo tempo assegnato alla ditta stessa.

Si diffidano eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Massa Carrara.

(10813)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi di diplomi originali di laurea

Il dott. Roberto Zar, nato a Pola il 21 marzo 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in ingegneria civile idraulica, rilasciatogli dall'Università di Padova il 2 novembre 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Padova.

Il dott. Gennaro Rossi, nato a Poggio Cinolfo (AQ.) il 6 ottobre 1912, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in pedagogia, rilasciatogli dall'Università di Roma il 10 settembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

Il dott. Tullo Piacentini, nato a Paliano (Frosinone) il 13 agosto 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in giurisprudenza rilasciatogli dall'Università di Roma il 14 febbraio 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(10836)

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Pio Vampirelli, nato a Gropparello (Piacenza) il 23 gennaio 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Pavia in data 22 dicembre 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli artt. 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pavia.

Il dott. Emidio Perotti, nato ad Amatrice (Rieti) il 15 maggio 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario rilasciatogli dalla Università di Perugia in data 6 aprile 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli artt. 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Perugia.

La dott.ssa Valeria Albini, nata a Rimini l'8 marzo 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatole dalla Università di Roma in data 9 dicembre 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli artt. 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(10839)

Il dott. Ettore Astorri, nato a Piacenza il 24 dicembre 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Parma in data 15 aprile 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli artt. 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Parma.

Il dott. Andrea Ottaviani, nato a Milano il 23 gennaio 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Parma in data 16 aprile 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli artt. 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Parma.

(10840)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 224

Corso dei cambi del 21 novembre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,70	623,80	624,02	624 —	623,85	623,60	624 —	624 —	623,70	623,90
$ Can.	579,50	579,50	580,50	579,50	580,35	579,50	578 —	579,50	579,50	581 —
Fr. Sv.	145,24	145,30	145,40	145,30	144,95	145,24	145,30	145,30	145,24	145,25
Kr. D.	82,98	83 —	82,95	83,05	82,90	83,98	83,10	83,05	82,98	82,97
Kr. N.	87,41	87,40	87,52	87,41	87,30	87,41	87,33	87,41	87,41	87,30
Kr. Sv.	120,52	120,52	120,60	120,57	120,45	120,52	120,52	120,57	120,52	120,50
Fol.	172,33	172,30	172,85	172,77	171,80	172,37	173 —	172,77	172,30	171,95
Fr. B.	12,43	12,43	12,417	12,41	12,43	12,43	12,41	12,41	12,43	12,43
Franco francese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lst.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dm. occ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scell Austr.	24,09	24,09	24,10	24,1350	24,05	24,09	24,13	24,1350	24,09	24,10
Escudo Port.	21,77	21,75	21,7850	21,77	21,70	21,77	21,78	21,77	21,77	21,77
Peseta Sp.	8,75	8,75	8,95	8,75	8,90	8,75	8,89	8,75	8,75	8,95

Media dei titoli del 21 novembre 1968

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	106,775
Redimibile 3,50 % 1934	100,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,30
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,15
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,925
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	101,125
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 novembre 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624 —
1 Dollaro canadese	578,75
1 Corona danese	145,30
1 Franco svizzero	83,075
1 Corona norvegese	87,37
1 Corona svedese	120,545
1 Fiorino olandese	172,885
1 Franco belga	12,41
1 Franco francese	—
1 Lira sterlina	—
1 Marco germanico	—
1 Scellino austriaco	24,132
1 Escudo Port.	21,775
1 Peseta Sp.	8,82

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa « Autisti e meccanici dell'Ente riforma fondiaria C.A.M.E.R.F. », con sede in Foggia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 novembre 1968 è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa « Autisti e meccanici dell'Ente riforma fondiaria C.A.M.E.R.F. », con sede in Foggia, costituita in data 19 novembre 1956 per atto del notaio avv. Silvio Nobili ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, l'avv. Antonio Vitale.

(10825)

Scioglimento della società cooperativa « Edile delle Terme » con sede in Abano Terme

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 novembre 1968 la società cooperativa « Edile delle Terme », con sede in Abano Terme (Padova), costituita per rogito De Julio in data 3 maggio 1966, rep. 116529 è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giuseppe Palmieri.

(10826)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa « La Folgore », con sede in Padova

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 novembre 1968 il dott. Giuseppe Palmieri è stato nominato liquidatore della società cooperativa « La Folgore », con sede in Padova, costituita per rogito Pietrogrande in data 10 settembre 1948, rep. 18211, in sostituzione del signor Colavolpe Guglielmo, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(10827)

COMITATO DEI MINISTRI PER IL MEZZOGIORNO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1968, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 336, il ricorso straordinario dell'ing. Luigi De Micco, proposto avverso il provvedimento del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno del 22 giugno 1966, inteso a promuovere il ricorrente al grado IV della carriera direttiva con decorrenza retroattiva dal 14 febbraio 1966, è stato, su conforme parere del Consiglio di Stato, dichiarato inammissibile.

(10846)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Corso di studi per aspiranti segretari comunali da svolgere presso l'Università di Palermo

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1968-69 è istituito in Palermo uno speciale corso di studi per aspiranti alla carriera di segretario comunale, il quale consisterà in regolari lezioni, esercitazioni pratiche e conferenze, nonchè in un periodo di tirocinio presso i comuni che saranno designati dal Ministero dell'interno.

Esso avrà inizio nel mese di gennaio 1969 e termine nel mese di luglio 1969.

Art. 2.

Al corso possono essere ammessi i cittadini italiani che abbiano compiuto il 21° anno di età o lo compiano entro il 30 giugno 1969; che, alla data del presente decreto, non abbiano superato il 30° anno e non abbiano obblighi militari da assolvere durante l'anno accademico 1968-69; siano di buona condotta morale e civile e siano in possesso del diploma di una delle seguenti lauree: in giurisprudenza; in economia e commercio; in scienze politiche; in scienze diplomatiche e consolari; in scienze coloniali; in scienze politiche e sociali; in economia e diritto; in scienze economiche e marittime.

Art. 3.

Le domande degli aspiranti all'ammissione del corso predetto, redatte su carta da bollo da L. 400 e dirette al Ministero dell'interno, dovranno essere presentate alle prefetture di residenza entro il termine massimo del 30 dicembre 1968.

Alla domanda dovranno essere uniti:

1) il certificato attestante il conseguimento del diploma di laurea con l'indicazione del relativo punteggio;

2) il certificato rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie od imperfezioni;

3) i documenti attestanti i titoli di preferenza eventualmente posseduti.

I candidati possono esibire, altresì, in aggiunta al titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso, gli altri titoli dei quali siano eventualmente in possesso (altra laurea; diplomi di abilitazione all'esercizio delle professioni per le quali sono richieste le lauree indicate all'art. 2, ecc.).

Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare, espressamente, di essere esenti da obblighi militari durante l'anno accademico 1968-69 e di essere in possesso della cittadinanza italiana, ed indicare, altresì:

la data e il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;

le condanne penali eventualmente riportate.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario del comune di residenza dell'aspirante ovvero da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 4.

La presentazione della domanda implica la piena conoscenza e la incondizionata accettazione di tutte le condizioni indicate nel bando.

Art. 5.

Saranno ammessi al corso i primi 50 (cinquanta) classificati nella graduatoria di merito che verrà compilata da apposita commissione, tenuto conto del punteggio con il quale i titoli di studio sono stati conseguiti e della valutazione dell'amministrazione circa l'attitudine del concorrente alla carriera di segretario comunale.

A parità di merito, saranno applicate le norme vigenti in materia di preferenze nell'ammissione ai pubblici impieghi.

Non saranno ammessi gli aspiranti che negli analoghi corsi svolti negli anni precedenti siano stati eliminati per scarso profitto non abbiano superato gli esami finali.

Art. 6.

La frequenza delle lezioni, delle esercitazioni pratiche e delle conferenze, nonchè la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie, per tutta la durata del corso. Le assenze non giustificate da comprovati motivi di salute, da gravi motivi di famiglia o dall'adempimento di obblighi di legge, esclusi quelli militari, comportano l'immediata esclusione dal corso.

I partecipanti al corso, i quali dimostrino, attraverso le periodiche prove e le esercitazioni scritte, di non trarre sufficiente profitto, saranno esclusi a giudizio insindacabile del Ministero, su proposta del consiglio dei docenti.

Art. 7.

Ai partecipanti al corso sarà conferita, per tutta la durata di esso, una borsa di studio dell'importo di L. 80.000 (ottantamila) mensili, che verrà corrisposta alla fine di ciascun mese su attestazione del direttore del corso medesimo, dalla quale risulti che essi hanno regolarmente frequentato le lezioni ed effettuato il tirocinio finale, traendone adeguato profitto.

Per i partecipanti al corso che risiedono nel comune di Palermo, l'importo della borsa di studio è ridotta a L. 40.000 (quarantamila) mensili.

Art. 8.

Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere esami nelle materie che hanno formato oggetto di insegnamento durante il corso stesso.

Art. 9.

Ai partecipanti al corso, i quali avranno superato gli esami di cui al precedente articolo, verrà rilasciato un diploma, il quale costituirà titolo valutabile nei concorsi a posti di segretario comunale della qualifica iniziale.

Art. 10.

Ai partecipanti al corso, che conseguiranno il diploma con una valutazione complessiva non inferiore ai 9/10, verrà corrisposto un premio di profitto di L. 50.000 (cinquantamila).

Roma, addì 16 novembre 1968

Il Ministro: RESTIVO

(11004)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Palermo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9003 in data 22 aprile 1967, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per i posti di ufficiale sanitario vacanti alla data del 30 novembre 1966 nei comuni di San Mauro Castelverde e di Ventimiglia di Sicilia;

Visto il proprio decreto n. 6088 in data 22 marzo 1968, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Visti i verbali della predetta commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità della procedura del concorso in parola;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei al concorso per i posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di San Mauro Castelverde e di Ventimiglia di Sicilia:

1. Giallombardo Francesco . . . punti 145,51 su 240
2. Crisostomo Gaetano . . . . » 143,69 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo della prefettura di Palermo ed all'albo pretorio dei comuni interessati.

Palermo, addì 5 novembre 1968

Il medico provinciale: REALMUTO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9003 in data 22 aprile 1967, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti alla data del 30 novembre 1966 nei comuni di San Mauro Castelverde e di Ventimiglia di Sicilia;

Visto il proprio decreto n. 21328 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti al concorso anzidetto;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina dei vincitori in conformità a quanto disposto dall'art. 24, primo comma del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Giallombardo Francesco, nato a San Mauro Castelverde il 23 febbraio 1935, è nominato ufficiale sanitario in prova del comune di San Mauro Castelverde.

Il dott. Crisostomo Gaetano, nato a Cianciana il 27 gennaio 1936, è nominato ufficiale sanitario in prova del comune di Ventimiglia di Sicilia.

I predetti sanitari dovranno assumere servizio presso le rispettive sedi entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di notifica del presente decreto.

I sindaci dei comuni di San Mauro Castelverde e Ventimiglia di Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per quanto di competenza previa notifica dello stesso ai sanitari interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo della prefettura di Palermo ed all'albo pretorio dei comuni interessati.

Palermo, addì 5 novembre 1968

Il medico provinciale: REALMUTO

(10927)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI LATINA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Latina

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2957 del 1° dicembre 1966 con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento della seconda condotta veterinaria del comune di Aprilia vacante in provincia di Latina al 30 novembre 1966;

Visto il successivo proprio decreto n. 418 del 15 febbraio 1968 con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i processi verbali della commissione giudicatrice del concorso;

Riconosciuta la regolarità degli atti;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti dei sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al concorso di cui in premessa:

1. De Simone Franco . . . . punti 71,002
2. Isabella Mariano . . . . » 63,95
3. Amneris Amedeo . . . . » 62,040
4. Perazzi Mario Antonio . . . . . . » 54,397
5. Massa Remo . . . . » 54,00
6. Buda Carlo Vincenzo . . . . . . » 50,451
7. Ghiringhelli Antonio . . . . » 50,00
8. Crescenzi Bruno . . . . » 46,00
9. Paccioni Amedeo . . . . » 45,00
10. Goffredi Carlo Goffredo . . . . . » 42,34
11. Fanfoni G. Battista . . . . » 42,00

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e dell'ufficio veterinario provinciale e del comune interessato.

Latina, addì 31 ottobre 1968

Il veterinario provinciale: LUNGARELLA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2957 del 1° dicembre 1966 con il quale veniva indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Latina al 30 novembre 1966;

Visto il successivo decreto n. 418 del 15 febbraio 1968 con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il proprio decreto n. 2999 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del vincitore in relazione a detta graduatoria di merito;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. De Simone Franco è dichiarato vincitore della 2ª condotta veterinaria del comune di Aprilia.

Il presente decreto sarà inserto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del veterinario provinciale e del comune interessato.

Latina, addì 31 ottobre 1968

Il veterinario provinciale: LUNGARELLA

(10844)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.